

**ebook**

**FATTURAZIONE  
ELETTRONICA  
2019**

## INTRODUZIONE

La fattura elettronica è un documento digitale, introdotto con la Legge Finanziaria 2008, il cui scopo è gestire in maniera telematica il sistema di fatturazione e di controllo fiscale.

**Tale documento viene trasmesso dal mittente, in formato digitale, e conservato nello stesso formato dal ricevente.**

Come per il documento tradizionale, vi è un soggetto fornitore di un bene o servizio che emette il documento e il destinatario del bene o servizio (acquirente) che riceve il documento trasmesso.

Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e per le relative variazioni, effettuate tra **tutti i soggetti Iva residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**, sia nel caso di transazioni B2B (cioè tra imprese) che B2C (cioè tra imprese e consumatori) sono emesse esclusivamente fatture elettroniche.

## SOGGETTI NON OBBLIGATI

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati **non elimina l'utilizzo delle fatture cartacee in alcuni casi specifici.**

Le categorie principali di operatori IVA esonerati dall'obbligo di emissione (**ma non di ricezione**) di fattura elettronica sono:

- operatori che applicano il regime fiscale dei minimi o regime di vantaggio
- operatori che applicano il regime fiscale forfettario.

A queste categorie vanno aggiunti:

- piccoli produttori agricoli, che essendo esonerati dall'obbligo

di emissione di fattura cartacea sono esonerati anche dall'obbligo di emettere fattura elettronica

- operatori del sistema sanitario che inviano i dati al sistema di Tessera sanitaria, come medici o infermieri
- associazioni sportive dilettantistiche con un ricavo inferiore ai 65.000 € in regime forfettario.

Da ultimo sono esclusi dall'obbligo di fattura elettronica tutti gli operatori che effettuano transazioni, prestazioni di servizi o cessioni di beni con soggetti non residenti in Italia, sia comunitari che extra-comunitari.

## LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal punto di vista del **contenuto**, le fatture elettroniche non differiscono dalla fattura tradizionale e dal punto di **vista legale** la fattura elettronica ha lo stesso valore della fattura cartacea.

Cambia invece il modo in cui si compilano, inviano, ricevono e conservano le fatture.

Il formato consiste in un flusso di dati, seppur con gli stessi contenuti di una fattura cartacea, scritto in linguaggio XML.

**Questo significa che la fattura elettronica va compilata tramite un software di fatturazione elettronica e firmata digitalmente dal soggetto emittente, o dal suo intermediario, tramite firma elettronica qualificata.**

## IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Chi emette la fattura deve inviarla al destinatario tramite il Sistema

di Interscambio (SDI) che è lo snodo obbligatorio per tutte le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati (con alcune differenziazioni).

Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file dei controlli formali necessari a garantire il corretto inoltro e provvede a recapitare il documento al destinatario.

## DIFFERENZE TRA DESTINATARI

Per inviare la fattura elettronica bisogna usare codici diversi a seconda del tipo di destinatario.

- Per gli uffici della Pubblica Amministrazione va inserito un **Codice Univoco Ufficio** di 6 caratteri
- Ai destinatari B2B possono essere inviate le fatture tramite:
  - o PEC
  - o **codice destinatario SDI**.
- Ai consumatori finali occorre trasmettere la fattura con il codice convenzionale “0000000”.

Il sistema SDI **recapita la fattura elettronica al cliente** e rende disponibile al prestatore un duplicato informatico.

Il prestatore deve consegnare al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

**Il codice convenzionale** deve essere indicato anche quando il cliente è:

- un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura
- un soggetto Iva che non ha comunicato il proprio codice destinatario o PEC.

Una simile procedura è prevista anche per il cliente Iva che non è nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario delegato, **i canali standard per la ricezione** (*Pec, web service, Ftp*).

Con l'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria tra privati dovrebbe venire meno l'obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture attive e passive (Spesometro).

## OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

La fattura elettronica è obbligatoria per le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Per effettuare **operazioni transfrontaliere**, i soggetti passivi cedenti o cessionari, residenti o stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sono chiamati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, **che non hanno formato oggetto di formalità doganali**, salvo che per tali operazioni siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La comunicazione telematica dovrà avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento ricevuto.

## SANZIONI

Riguardo ai soggetti che emettono le fatture, le stesse si considerano

**non emesse** se non è applicato il formato corretto e non vengono trasmesse tramite sistema di interscambio.

All'emittente saranno applicabili le sanzioni di cui all'articolo 6 del D.lgs 471/1997 per le violazioni relative agli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva, con la previsione di una sanzione che va dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.

Allo stesso modo è prevista una sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 €, anche per i clienti destinatari di fatture non elettroniche **che utilizzino in detrazione l'Iva addebitatagli**.

Per l'omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere è prevista:

- una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre
- la riduzione della sanzione alla metà (entro il limite massimo di € 500) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

E' esclusa l'applicazione del cosiddetto cumulo giuridico (articolo 12 del D.lgs n. 472/1997)

## CONSERVAZIONE

La conservazione a norma del documento elettronico è un obbligo il cui mancato adempimento determina una **violazione delle norme**

**fiscali e civilistiche** (Si veda l'art. 2220 c.c. che in particolare dispone che le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione).

Il provvedimento dispone che: *“i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia **possono conservare elettronicamente**, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute **attraverso il Servizio di Interscambio (SDI)**, utilizzando il servizio **gratuito** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013”*.

Per usufruire del servizio di conservazione delle fatture e di tutti i documenti elettronici ad esse allegati è necessario aderire, anche tramite intermediari, **all'accordo di servizio** disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Come previsto dall'art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*):

*“le copie e gli estratti informatici del documento informatico, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale **da cui sono tratte** se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”*.

Sulla base di tale assunto l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto **la possibilità di conservare anche la copia informatica della fattura in formato pdf**.

## TERMINI DI INVIO

La fattura deve essere emessa non oltre il momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72.

Tale momento coincide con:

- la consegna o spedizione dei beni mobili
- la stipula dell'atto di acquisto per i beni immobili
- il pagamento del corrispettivo per prestazioni di servizi interne
- l'ultimazione di prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. 633/72 rese nei confronti di soggetti passivi UE o extra UE.

Il pagamento del corrispettivo **anteriamente** al verificarsi di tali eventi ha comunque l'effetto di anticipare il momento impositivo e quindi anche l'obbligo di emissione della fattura.

Secondo la regola generale (*fatturazione immediata*) il documento deve essere emesso entro la mezzanotte del giorno in cui si effettua l'operazione. Esistono tuttavia eccezioni in caso di fatturazione differita, quando la fattura può essere emessa, cioè messa a disposizione del cliente, entro il giorno 15 del mese successivo.

Se l'incarico è affidato a un terzo, la fattura si intende emessa all'atto della consegna, spedizione o trasmissione del terzo al cliente.

Qualora la fattura venga inviata **oltre i termini di legge** non risulta possibile ricorrere al ravvedimento operoso per porre rimedio a tale errore.

## USO DELLA PEC

Se viene utilizzata la Posta Elettronica Certificata, che garantisce di



per sé l'identificazione del soggetto trasmittente, il file contenente una o più fatture va inviato in **allegato**.

Lo **SDI utilizza più indirizzi PEC** tramite i quali ricevere i file, la prima volta che si invia una fattura tramite PEC va utilizzato l'indirizzo pubblicato sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il messaggio di risposta del Sistema comunicherà al trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.

L'utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello assegnato dal SDI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sistema stesso.

Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, **al mittente sono recapitate due ricevute**:

- una di **accettazione** da parte del proprio gestore di posta
- una di **avvenuta consegna** da parte del gestore di posta del destinatario che **attesta l'avvenuta trasmissione del file al SDI ma non la correttezza/accettazione** dello stesso: la fattura elettronica non può ancora essere considerata emessa, in quanto tali ricevute non riguardano l'eventuale scarto del file da parte del SDI e l'impossibilità di recapito della fattura al soggetto ricevente.

## DETRAZIONE DELL'IVA

L'Agenzia delle Entrate stabilisce che **la data di emissione coincide con la data indicata dall'emittente** nell'apposito campo del file XML.

La **data di ricezione** (cui è legata la detrazione dell'Iva) è quella

riportata nella **ricevuta di consegna**.

La particolarità tuttavia è che l'emissione è condizionata anche dal buon esito della trasmissione dello SDI al destinatario.

L'eventuale scarto da parte del sistema comporterà la mancata emissione della fattura.

Esito	Effetti	Data di ricezione della fattura	Attività dello SDI
<b>Recapito effettuato</b>	La fattura si considera emessa	Coincide con la data indicata nella ricevuta di consegna.	Il sistema invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna che contiene la data di ricezione da parte del destinatario.
<b>Recapito non possibile</b>	La fattura, pur non recapitata al destinatario, si considera emessa	Coincide con la data di presa visione del cessionario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema mette a disposizione del cessionario la fattura elettronica nella sua area web riservata.</li> <li>• Comunica tale evento al trasmittente che deve adoperarsi per informare il cliente.</li> <li>• Comunica al cedente l'avvenuta presa visione della fattura da parte del cessionario.</li> </ul>
		Coincide con quella di messa a disposizione in caso di privati o soggetti in regime di vantaggio/forfetario. <i>Non rileva quando il soggetto ne prende visione.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema mette a disposizione del cessionario la fattura nella sua area web riservata.</li> <li>• Comunica tale evento al trasmittente, che deve adoperarsi per informarne il cliente.</li> </ul>
<b>Fattura scartata</b>	La fattura si considera <b>non emessa</b>		Entro 5 giorni il sistema emette ricevuta di scarto nei confronti del trasmittente.

## ESIGIBILITÀ E DETRAIBILITÀ

È la **data fattura che guida l'esigibilità dell'imposta**: se ad esempio emettiamo una fattura in data 30 maggio e la inviamo allo SDI il 3 di giugno, l'esigibilità dell'imposta è **al 30 di maggio**.

La vera e propria emissione della fattura scaturisce dal messaggio che viene dato dal sistema SDI che ha controllato e validato la stessa e che comunica la consegna della fattura al destinatario, inviando al soggetto trasmittente una **“ricevuta di consegna”** che contiene anche

l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

E' tuttavia prevista la possibilità di utilizzare una forma convenzionale di ricezione della fattura (ad es. con il codice di identificazione) per cui **il cessionario non riceve direttamente la fattura elettronica.**

In questo caso la ricezione avviene **quando il ricevente ne prende visione.**

Il soggetto ricevente avrà diritto alla detrazione **solo dal momento della ricezione (o presa visione)** e solo in **relazione al mese** in cui ha ricevuto la fattura.

### Quadro Normativo

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 30 aprile 2018